



Spett.le

Presidenza del Consiglio dei Ministri

segreteria.dica@mailbox.governo.it

p.c.

**Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

va@pec.mite.gov.it

Ministero per la Cultura

Soprintendenza Speciale per il PNRR

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Milano (MI), li 29/09/2023

Oggetto: [ID_VIP: 5240] Progetto per realizzazione di un impianto eolico composto da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW poi ridotto, con modifiche progettuali in fase istruttoria, a 4 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 23,2 MW, da realizzarsi nel Comune di Santa Croce di Magliano (CB) e nel Comune di Rotello (CB) (il "Progetto")

**CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MINISTERO DELLA CULTURA –
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR PROT.N.2994-P DEL 02.03.2023,
ACQUISITO AL PROT. MiTE/0030929 DEL 03.03.2023**

Il sottoscritto Ludovico Lombardi, in qualità di legale rappresentante della Società **WIND ENERGY SANTA CROCE S.r.l.**, con sede a Milano (MI), in Via Ponte Vetro 1 - 20121, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano AL N. 2663075

(nel seguito anche la "Società")

Premesso che

- Con nota acquisita al prot. **MATTM/31099 del 04/05/2020**, la Società ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al Progetto in oggetto;
- Con nota acquisita al prot. **MATTM/36449 del 20/05/2020**, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha comunicato la procedibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Con nota acquisita al prot. **MATTM/89866 del 17/08/2021**, a seguito delle osservazioni ricevute da parte delle associazioni ambientaliste, delle indicazioni da parte della Regione Molise inerenti



alla proposta di miglioramento del Layout nonché della richiesta di integrazioni da parte della Soprintendenza, la Società ha trasmesso una variante al Progetto (così ridotto da 48 MW a 23,2 MW) ed un nuovo avviso al pubblico;

- Con nota acquisita al prot. n. **MATTM/103472 del 27/09/2021**, la Società ha manifestato la volontà di proseguire con l'iter autorizzativo in corso (in sede ministeriale), in ragione dell'avanzata fase dell'istruttoria e di esigenze di economia procedimentale;
- In data 14/10/2021, con nota prot. **MATTM/107625 del 06/10/2021**, il Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha avviato una nuova consultazione pubblica in riferimento alla variante di progetto, che si è conclusa in data 13/11/2021;
- La CTVA con **parere n. 247 del 26/04/2022** ha espresso parere di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni in relazione al Progetto, come modificato;
- In data **02/03/2023, con nota prot. n.2994-P**, la Soprintendenza speciale per il PNRR ha espresso parere tecnico istruttorio negativo sul Progetto, richiamando i pareri negativi espressi dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia giusta nota prot. n. 1005 del 30/01/2023, dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise giusta nota prot. n. 1056 del 30/01/2023, dal Servizio III - tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico e dal Servizio II - scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio giusta note prot. n. 1393 dell'01/02/2023 e prot. n. 1599 del 06/02/2023.
- In data **11/05/2023**, la Società, assistita dallo Studio Legale "Andrea Sticchi Damiani", ha depositato formale **ricorso al TAR – Molise** per l'annullamento del parere tecnico istruttorio negativo espresso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR giusta nota prot. n. 2994 del 02/03/2023 pubblicata sul portale del MASE in data 16/03/2023, contro – tra gli altri – il Ministero della Cultura e dandone notizia, tra gli altri, al MASE.

Tanto premesso

La Società ha appreso dalla sezione dedicata al Progetto del portale web del MASE l'avvenuto deferimento del Progetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ritiene pertanto opportuno trasmettere controdeduzioni al parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR prot.n.2994-p del 02.03.2023, acquisito al prot. MiTE/0030929 del 03.03.2023.

Tali controdeduzioni sono anzitutto fondate su tutti i motivi di fatto e di diritto inclusi nel ricorso presentato dalla Società al TAR – Molise che si allega alla presente nota e che si intendono nella presente integralmente richiamate.

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico composto da n. 4 aerogeneratori costituiti da torri tubolari in acciaio con altezza massima al mozzo di 120,9 m e diametro del rotore di 158 m, per un'altezza massima complessiva di circa 200 m, ognuno di 5,8 MW per una potenza totale di 23,2



MW da installare nel Comune di Santa Croce di Magliano in località "Civolla", con opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rotello (CB).

Il progetto: a. è strategico per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed euro-unitari, di massima diffusione della produzione di energia da fonte rinnovabile; b. è in linea con il PNIEC e il PNRR in quanto incluso nell'all. I-bis del DLgs 152/2006 tra le opere strategiche per l'implementazione dei medesimi PNIEC e PNRR; c. è destinato ad essere localizzato in area priva di vincoli diretti (come, sia pur implicitamente, riconosciuto anche dal MiC) e in area non qualificata come non idonea dalla disciplina regionale vigente.

Il layout oggetto valutazione è frutto di una rimodulazione presentata dalla Società a seguito delle richieste di integrazioni pervenute da parte di vari Enti che hanno preso parte al procedimento e che da un progetto originario composto da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW, ha condotto ad una forte riduzione del numero di turbine e, dunque, della potenza installata per tener conto di una migliore integrazione con il contesto paesaggistico e archeologico di riferimento.

*

DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO

L'area di intervento presenta le caratteristiche di paesaggio agrario, con presenza di alcune masserie disseminate, comunque sufficientemente distanti dall'impianto in progetto che rispetta la distanza di almeno 400 m dalle abitazioni prescritta dalla D.G.R. 187/2022, trovandosi infatti a circa 500 m dalle abitazioni/masserie presenti. Tale distanza è cautelativa anche in termini di gittata in quanto anche nel caso peggiore, per un frammento di pala, si mantiene al di sotto dei 300 m, come riportato nell'elaborato di progetto SCR-AMB-REL-041_02 - RELAZIONE SULA GITTATA MASSIMA DEGLI ELEMENTI ROTANTI".

Appare dunque evidente la conformità del progetto

*

Contrariamente a quanto affermato nel parere negativo del Ministero della Cultura (ove è indicata l'interferenza dell'impianto con le aree appartenenti al paesaggio rurale storico "*Il paesaggio del grano, area cerealicola di Melanico*"), il progetto presentato dalla Società prevede la realizzazione di un parco eolico composto da 4 aerogeneratori denominati WTG01, WTG10, WTG09 e WTG02 collocati **ad ovest** della suddetta area, senza alcuna interferenza diretta.

Invero, all'interno del documento "5. Allegato Dossier di candidatura Melanico con integrazione"¹ vengono chiaramente definiti i confini dell'area appartenente al "*Paesaggio del grano, area cerealicola di Melanico*", stabilendo che "*I confini dell'area proposta sono [solo] **in parte** coincidenti con quelli del territorio comunale di Santa Croce di Magliano: l'area è infatti delimitata a nord dal*

¹ ...



torrente Tona e a sud-est dal fiume Fortore (entrambi, inoltre, confini amministrativi tra Molise e Puglia) mentre ad ovest si è scelto come limite il tracciato del tratturo Ateleta-Biferno-Sant'Andrea".

Ebbene, come emerge dall'immagine che segue, il citato tracciato del "tratturo Ateleta – Biferno - Sant'Andrea" (che, come detto, rappresenta il confine ovest dell'ambito paesaggistico considerato) dista circa 1 km dalle torri in progetto. Appare evidente, dunque, l'assenza di interferenze tra il Progetto e la perimetrazione dell'area in esame (la sola individuata come di rilevanza paesaggistica).




Figura 1 - Sovrapposizione del progetto WIND ENERGY SANTA CROCE alla perimetrazione de "Il paesaggio del grano, area cerealicola del Melanico"

Per quanto invece attiene al cavidotto di connessione MT, questo interessa per un tratto pari a circa 890 m l'area del "Paesaggio del grano, area cerealicola di Melanico". A tal riguardo si sottolinea che il cavidotto sarà interrato (così consentendo il superamento dell'interferenza) e che, nel tratto in questione, lo stesso interesserà un percorso coincidente con la Strada Provinciale 166 (strada esistente, asfaltata e ad una corsia con doppio senso di marcia), non comportando, dunque, alcun ulteriore impatto né alterazione dei luoghi, della percezione paesaggistica e dell'integrità del paesaggio rurale.




Figura 2 - Sovrapposizione del cavidotto di connessione alla perimetrazione de "Il paesaggio del grano, area cerealicola del Melanico"

In conclusione, le opere in progetto non alterano le trame e i mosaici culturali del territorio rurale e non determinano alcuna perdita del valore paesaggistico dell'area e sono compatibili con il Paesaggio Rurale di Santa Croce di Magliano ("Paesaggio del grano, area cerealicola di Melanico"), in alcun modo interessato dalla realizzazione del progetto (eccezion fatta per quanto già chiarito in relazione all'elettrodotto MT).

*

In merito alla vocazione agricola dell'area di intervento, sollevata nel parere del Ministero della Cultura, e in particolare rispetto alla presenza di aree limitrofe vocate alla produzione di uve destinate alla produzione di vitigni a denominazione di origine controllata e Indicazione Geografica Tipica dei Vini i cui disciplinari di produzione sono stati approvati, si specifica che l'area di intervento presenta aree coltivate **a seminativo**, mentre, come per altro indicato nell'elaborato "SCR-CIV-REL-033_02 RELAZIONE PEDOAGRONOMICA" la viticoltura è molto ridotta. Infatti, nel 2010 risultavano appena 7,77 ettari interessati dalla coltivazione della vite.

Territorio	N° di aziende anno 2010	N° di aziende anno 2000	Ettari anno 2010	Ettari anno 2000	Var. % aziende	Var. % ettari
SANTA CROCE DI MAGLIANO	7	8	7,77	8,64	-12,6	-37,77

Utilizzazione del terreno a vite e aziende viticole" 2000- 2010" (Elab. Innova Plus su dati ISTAT Censimento Agricoltura 2000-2010)

Figura 3 - stralcio pag. 13 della SCR-CIV-REL-033_02 RELAZIONE PEDOAGRONOMICA

Inoltre, come è indicato nell'elaborato "SCR-CIV-REL-033_02 RELAZIONE PEDOAGRONOMICA, l'area interessata dall'intervento è caratterizzata da **seminativi semplici in**



aree non irrigue” (carta dell’uso del suolo – CORINE IV livello 2012) e destinata a “colture di tipo intensivo e sistemi agricoli complessi” [Carta della Natura del Molise (ISPRA, 2017)].




Figura 4 - stralcio pag. 14 della SCR-CIV-REL-033_02 RELAZIONE PEDOAGRONOMICA



Carta della Natura del Molise (ISPRA, 2017)

Uso del suolo attuale nell'area dell'impianto

Nell'area dell'impianto quasi tutta la superficie è utilizzata dall'agricoltura, le colture praticate risultano essere: grano duro, orzo, mais, girasole, bietole, in misura minore orticole, foraggiere, olivo e vite.

WTG con piazzola n.	CORINE IV livello 2012	Carta della Natura del Molise (2017)	Uso del suolo attuale
1	Seminativi semplici in aree non irrigue	Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi	Seminativo avvicendato
2	Sistemi colturali e particellari complessi	Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi	Seminativo avvicendato
3	Seminativi semplici in aree non irrigue	Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi	Seminativo avvicendati
4	Seminativi semplici in aree non irrigue	Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi	Seminativo avvicendato

Figura 5 - stralcio pag. 15 della SCR-CIV-REL-033_02 RELAZIONE PEDOAGRONOMICA

In fine, come indicato nell'elaborato "SCR-AMB-TAV-034_01 Carta delle essenze agricole di pregio" allegata al progetto, è facilmente verificabile che l'area vasta interessata dal progetto non è interessata, se non in misura marginale, da vigneti ed uliveti.




Figura 6 - stralcio elaborato SCR-AMB-TAV-034_01 Carta delle essenze agricole di pregio

Come evidenziato, l'uso del suolo attuale delle aree di impianto è quello di seminativo avvicendato; pertanto, alla luce di quanto esposto appare chiaro quanto l'impianto non interessi aree caratterizzate dalla presenza di produzione vitivinicola tutelata, risultando pertanto intervento compatibile sotto tale aspetto.

*

In merito alla presenza della rete storica tratturale, quale elemento di valenza storica, si specifica che l'intervento in progetto non interessa in alcun modo la rete di tratturi, al contrario le torri si trovano a distanza di almeno 1 km dal tracciato del tratturo Ateleta-Biferno-Sant'Andrea, in accordo con quanto previsto dalla D.G.R. 187/2022, per gli impianti eolici che considera non idonee all'istallazione di impianti eolici le aree interne al buffer di 1000 m dai tratturi.

La D.G.R. 187/2022, definisce le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e nella definizione dei criteri tesi all'individuazione alle aree idonee, effettua la "[...] ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano gli obiettivi di protezione [...]" e, in tale contesto, l'istruttoria propedeutica alla definizione di tali linee guida ha tenuto conto "delle peculiarità del territorio molisano, cercando così di conciliare le politiche di tutela del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale e delle



tradizioni agroalimentari locali con quelle afferenti ad un'efficace implementazione delle strategie e azioni tese a favorire il conseguimento degli obiettivi comunitari in materia energetica”.

La normativa, in applicazione di tali criteri individua quattro macro aree tematiche tra le quali la prima è proprio quella relativa alle “*Aree sottoposte a tutela del paesaggio e patrimonio storico, artistico e culturale*” nella quale vengono annoverati i tratturi e viene individuata una fascia di rispetto dai medesimi pari ad 1 km.

Ne discende pertanto che nella definizione della fascia di rispetto dei tratturi la norma tiene già conto della tutela paesaggistica e storica del territorio molisano, intendendo idonea e compatibile con il territorio la realizzazione di impianti eolici se esterni, come nel caso di specie, alla fascia di rispetto di 1 km. L'intervento pertanto è da ritenersi compatibile anche sotto tale aspetto.

*

ANALISI DELLE INTERFERENZE DELL'IMPIANTO EOLICO CON LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE SECONDO IL PIANO PAESISTICO (P.T.P.A.A.V. n.2)

Il parere del Ministero della Cultura suppone l'incompatibilità del progetto con il PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano”.

A tal riguardo:

- a) si rinvia integralmente al contenuto del ricorso presentato dalla Società avverso il parere negativo del Ministero della Cultura, nella parte in cui è ampiamente dimostrato che: **(1)** il PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano” è da ritenersi decaduto; **(2)** in via subordinata, che la mera inclusione dell'area di impianto nel PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano” non vale a farla ritenere gravata da dichiarazione di notevole interesse pubblico; e **(3)** in via ulteriormente subordinata, che il PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano” è da ritenersi illegittimo.

Per comodità di riferimento, giova qui richiamare testualmente:

- la decisione del Consiglio di Stato che con sentenza n. 4608/2018 ha rilevato come la mera inclusione del sito nel PTPAAV (come nel caso di specie) non vale a costituire un vincolo assoluto di irrealizzabilità del progetto anche perché “la ubicazione e realizzazione dei predetti impianti può essere esclusa preventivamente ed in via generale in taluni territori solo con atto di tipo programmatico o pianificatorio delle Regioni o delle Province”, circostanza chiaramente non sussistente nel caso di specie atteso che il sito è idoneo a ospitare l'Impianto; oltreché
- il fatto che la tesi del Ministero della Cultura non trova alcun riscontro nella normativa di riferimento, atteso che la dichiarazione di notevole interesse pubblico postula – anche e soprattutto nei casi del vincolo di area vasta – una puntuale individuazione del bene paesaggistico da tutelare e un concreto accertamento dei presupposti di tutela. La mera inclusione nella pianificazione regionale non vale a costituire un vincolo di area vasta anche perché, se così fosse, tutte le aree del territorio nazionale dovrebbero intendersi tutelate in quanto il piano paesaggistico per definizione abbraccia l'intero territorio regionale. Da qui l'evidente illegittimità della tesi del Ministero della Cultura.



- b) si evidenzia e ribadisce in tale nota che il progetto è, comunque, compatibile con il PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano”, in quanto nel medesimo l’area di impianto:
- a. è qualificata nell’ambito delle aree Pa la cui trasformazione, per ciò che riguarda l’uso infrastrutturale [infrastrutture “puntuali tecnologiche fuori terra (c.6)”] è subordinata alla modalità TC I (trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio del nulla osta ai sensi della L 1497/39);
 - b. non è soggetta a vincolo di conservazione cartografate nella “carta delle trasformabilità” e non è qualificata di valore eccezionale.

Quanto innanzi depone nel senso della necessità che il progetto sia reso oggetto in fase autorizzativa di una valutazione concreta rapportata alle caratteristiche sue e dell’ambito in cui è destinato ad essere localizzato. La compatibilità dell’intervento è stata pertanto analizzata, valutata e approfondita dalla Società all’interno dell’elaborato “SCR-AMB-REL-032_01 - Relazione Paesaggistica e di Compatibilità al Piano Paesaggistico”.

Tali valutazioni concrete si rendono tanto più importanti nel caso di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile che, per costante giurisprudenza amministrativa, contribuiscono alla tutela, sia pure indirettamente, del paesaggio stesso (cfr., Cons. St., sent. n. 2983/2021; cfr., altresì, Cons. St., sent. n. 3696/2020).

Da ultimo se segnala che il parere appare contraddittorio in quanto se da un lato indica che *“le alte torri degli aerogeneratori non sono raffrontabili a nessun segno antropico che definisce la struttura insediativa dell’ambito paesaggistico”* subito dopo afferma che è *“pur vero che nell’area interferita dal progettato impianto ricadono aerogeneratori già installati che in parte hanno già contribuito ad alterare la percezione del contesto paesaggistico, della struttura insediativa e del paesaggio agrario”*. È evidente che delle due affermazioni solo una può essere vera e appare difficile affermare che un numero così limitato di torri eoliche (*i.e.*, quattro) possano alterare il paesaggio agrario come per altro evidenziato nei Fotoinserimenti contenuti nell’elaborato “SCR-AMB-REL-044_01 - Relazione di Rendering e Fotoinserimenti” allegato al progetto.

EFFETTO CUMULO

In merito al possibile effetto cumulo generato dalla presenza di ulteriori parchi eolici, costituiti da n. 17 aerogeneratori nel territorio di Montorio nei Frentani, di Montelongo e di Rotello e nei pressi di un esteso impianto eolico costituito da altri 15 aerogeneratori a sud di Ururi, si rileva che i fotoinserimenti presenti nell’elaborato “SCR-AMB-REL-044_01 - Relazione di Rendering e Fotoinserimenti” non evidenziano interferenze visive con gli stessi, data anche la particolare orografia del territorio.

Inoltre appare non condivisibile considerare un possibile effetto cumulo con un progetto, presentato dalla Società Olden Renewables (ID VIP 7310) che risulta essere ancora in corso di valutazione e che è stato presentato successivamente all’iniziativa in oggetto. Si vuole sottolineare che l’avvio della valutazione presso il MASE del progetto di Wind Energy Santa Croce S.r.l è avvenuta in data 04/05/2020 mentre l’avvio della valutazione dell’iniziativa dalla Società Olden Renewables avviene in data molto successiva ovvero 08/09/2021. Appare quindi prematuro alludere ad un impatto cumulato tra questi impianti in quanto l’impianto dalla Società Olden Renewables (ID VIP 7310) non ha ottenuto nessuna autorizzazione.



Inoltre nel parere viene fatto riferimento ad altre iniziative presentate in aree contermini e che hanno ottenuto giudizio negativo, tale condizione non può e non deve essere motivo di valutazione di incompatibilità dell'iniziativa della società Wind Energy Santa Croce S.r.l in quanto la valutazione dei progetti deve essere singola e specifica per ogni impianto proposto, poiché le motivazioni che hanno portato all'espressione del parere negativo su un determinato progetto non per forza sono valide anche per un progetto diverso. Se così fosse si perderebbe il senso della singola procedura valutativa per ogni progetto che è invece alla base della procedura di VIA. Ogni progetto ha caratteristiche specifiche proprie che possono essere valutate positivamente, come nel caso di specie, per il quale il comitato via ha espresso parere positivo, non ravvisando motivi ostativi di carattere ambientale.

ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DELL'IMPIANTO IN OGGETTO

La documentazione a corredo del progetto, le planimetrie e la documentazione fotografica, descrivono le caratteristiche qualitative del paesaggio; in particolare quelle morfologiche, agrarie e rurali ed evidenziano la compatibilità del progetto con il paesaggio. In tal senso, infatti, sono stati prodotti gli elaborati

- “SCR-AMB-REL-032_01 - Relazione Paesaggistica e di Compatibilità al Piano Paesaggistico”
- “SCR-AMB-REL-044_01 - Relazione di Rendering e Fotoinserimenti”

In tali elaborati, contrariamente a quanto affermato nel parere negativo (dove si afferma che si sia effettuata *“l'elaborazione di fotoinserimenti realistici all'interno del contesto territoriale con punti*



di vista disseminati casualmente nel territorio e lungo le principali strade”) sono invece riportati fotoinserimenti considerando i punti di presa in corrispondenza di beni paesaggistici sottoposti a tutela dal D. Lgs. 42/2004, come da tabella riportata a pag. 19 dell’elaborato “SCR-AMB-REL-032_01 - Relazione Paesaggistica e di Compatibilità al Piano Paesaggistico”. Tale scelta infatti sottende ad una chiara intenzione del Proponente di evidenziare come la presenza dell’impianto eolico possa bene integrarsi con il paesaggio circostante, non aggravando la percezione visiva dello stesso dai beni paesaggistici.

Committente: Wind Energy Santa Croce Srl	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO NEL COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) LOCALITÀ PIANO PALAZZO, PIANO MOSCATO, COLLE PASSONE E PIANO CIVOLLA	nome del file: SCR-AMB-REL-032_02
---	---	---

8. FOTO INSERIMENTI

Figura 7 - Individuazione dei punti di presa fotografica degli elementi sensibili

PUNTI DI PRESA	VINCOLI
V1	AREE NATURALI PROTETTE (SIC Valle Fortore, Lago di Occhito - ISA Monti della Daunia)
V2	SUFFER 500 m VINCOLO ARCHEOLOGICO
V3	AREE NATURALI PROTETTE (SIC Valle Fortore, Lago di Occhito - ISA Monti della Daunia)
V4	TRATTURO CELANO - FOSSA
V5	COMUNE SANTA CROCE DI MAGLIANO
V6	TRATTURO SANT'ANDREA - BIFERNO

PIRELLA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Iseo, 30 10121 - Torino (Italy) Tel. +39 011 770200 - Fax +39 011 9870200 Email: info@pirella.it - www.pirella.it	RELAZIONE PAESAGGISTICA E DI COMPATIBILITÀ AL PIANO PAESAGGISTICO	Pagina 19 di 38
--	---	-----------------



L'analisi riportata nella relazione paesaggistica nel cap. 9 “*ANALISI PERCETTIVA DELL'INTERVENTO RISPETTO AL PAESAGGIO*” prende in considerazione la compatibilità dell'intervento rispetto al contesto paesaggistico di riferimento, valutando anche gli impatti cumulati con altri progetti nel raggio di 10 km. Inoltre, al par 9.2 “*ANALISI DEI CRITERI CONTENUTI PREVISTI DAL DPCM 12/12/2005*” viene riportata la compatibilità dell'intervento rispetto ai criteri contenuti nel DPCM 12/12/2005 in merito a

- **diversità:** riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici, ecc.;
- **integrità:** permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi);
- **qualità visiva:** presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc.,
- **rarietà:** presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari;
- **degrado:** perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali

L'elaborato “*SCR-AMB-REL-044_01-relazione di rendering e fotoinserti*” dimostra, inoltre, che il progetto non incide in maniera critica sull'alterazione degli aspetti percettivi dei luoghi: ciò fa sì che possa scongiurarsi l'effetto selva paventato dal Ministero della Cultura, dal momento che le turbine mantengono elevate distanze reciproche, nonché rispetto agli altri impianti esistenti.

DESCRIZIONE CONTESTO ARCHEOLOGICO E INTERFERENZE CON L'IMPIANTO DI PROGETTO

Nel parere del Ministero della Cultura viene indicato che la VIARCH presentata dalla Società proponente sia basata su visibilità scarsa o nulla a causa di presenza di elementi di disturbo. Si specifica che come riportato nell'elaborato “*SCR-AMB-REL-035_01 - Studio del rischio archeologico*” e nelle tavole allegate, la visibilità **non è mai nulla o scarsa ma è stata valutata come sufficiente o mediocre** indice che la valutazione dell'impatto è comunque stata correttamente effettuata e riportata negli elaborati, ed ha condotto a ritenere che le opere di progetto ricadono in area a basso o medio rischio archeologico.

La presenza di rischio basso o medio non è vincolo ostativo alla realizzazione degli impianti, ancorché può essere prevista la sorveglianza archeologica in fase di realizzazione delle opere. Alla stesso modo nella realizzazione del cavidotto, nelle aree indicate nel parere come ad alto rischio archeologico in prossimità della località Piano della Fontana, può essere prevista la posa dello stesso in TOC al di sotto del banco, con profondità comunque condivise con la soprintendenza locale, soluzioni alternative che possono e dovrebbero essere proposte e indicate dallo stesso MIC.

Assume, inoltre, rilievo dirimente la circostanza che l'Impianto non intercetta beni culturali individuati né sono in corso procedimenti di tutela.

Infatti, in conformità al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e operando un bilanciamento con l'interesse pubblico alla promozione delle energie rinnovabili (cfr., Cons. St., VI, sent. n. 8167/2022), l'Amministrazione anziché adottare un diniego (anche in presenza di un rischio archeologico) può prescrivere (in coerenza con la disponibilità manifestata dalla Società) misure di sorveglianza archeologica o di archeologia preventiva in grado di coniugare tutti gli interessi in gioco.



INTERFERENZE CON IL PERCORSO DEI TRATTURI

Come già indicato in precedenza il progetto rispetta le indicazioni delle linee guida di cui alla D.G.R. 187/2022 prevedendo il posizionamento delle torri ad una distanza maggiore di 1 km dal tracciato del tratturo Ateleta-Biferno-Sant'Andrea.

Come è chiaramente visibile dai foto-inserimenti (appare quanto mai strano il motivo per cui sia considerato di bassa qualità), è chiaramente visibile l'integrazione dell'intervento rispetto il paesaggio circostante. I colori tenui tendenti al bianco, le caratteristiche costruttive per cui si prevede l'utilizzo di un pilone unico, oltre all'orografia del territorio, permettono di affermare la compatibilità dell'intervento, tenuto conto che l'impianto in progetto non comporta un elevato aggravio della percezione visiva in quanto solo dal 7% del territorio in un raggio di 10 km dall'impianto, è possibile percepire l'impianto in progetto (vedi fig.8) e di questa solo una piccola parte è interessata dal tratturo.




Figura 7 stralcio tav SMP-AMB-TAV-043-2_02- CARTA DELL'INTERVISIBILITA' DELLE TORRI

ANALISI CONCLUSIVE PER LA REGIONE MOLISE

Alla luce di quanto sin qui esposto, considerati gli approfondimenti già esperiti nelle fasi di redazione del progetto, valutate la capacità del territorio di accogliere un numero così limitato di torri eoliche che di fatto non stravolgono o alterano in maniera significativa il paesaggio, considerando le misure mitigative e le caratteristiche progettuali, quali ad esempio l'utilizzo di colori tenui, e considerando la distanza dal tratturo Ateleta-Biferno-Sant'Andrea pari a più di 1 km in ottemperanza alle linee guida indicate alla D.G.R. 187/2022, si ritiene l'intervento compatibile.



VALUTAZIONI RIGUARDANTI LA REGIONE PUGLIA

Dal parere del Ministero della Cultura emerge la presenza di un cono visuale rispetto al Castello della Dragonara indicato dall'art. 85 delle citate NTA del PPTR.

Tale vincolo è previsto dalla pianificazione regionale della Puglia e non già da quella del Molise. Risulta infatti che la stessa regione Puglia, nelle tavole del PPTR che individuano tale vincolo, abbia limitato la perimetrazione entro i confini regionali: ne deriva che l'art. 85 delle NNTTAA del PPTR non è applicabile nella Regione Molise ed è inidoneo a costituire un divieto assoluto di realizzazione del progetto.




Figura 8 – stralcio Allegato cartografico Coni Visuali – fasce di rispetto - 4.4.1 Linee guida energie rinnovabili parte 2 del PPTR

Inoltre, l'orografia del territorio e la distanza del progetto dal Castello della Dragonara (circa 7 km), consentono di affermare che il progetto (in considerazione anche nel numero esiguo di torri previste) non altera in maniera significativa il territorio e la lettura del contesto paesaggistico.

Nel parere sono evidenziate come ulteriori criticità, l'assenza di una ponderata valutazione tra siti alternativi. Tale affermazione è da considerarsi non veritiera in quanto, non solo il layout è frutto di un'analisi di possibili soluzioni alternative, come indicato al par.6 "ANALISI DELLE ALTERNATIVE AL PROGETTO" dell'elaborato progettuale "SCR-AMB-REL-029_02 – SIA-Quadro di riferimento progettuale", ma in oltre scaturisce dalla rimodulazione con riduzione del numero di torri da 10 WTG a 4 WTG proprio per tener conto della presenza di elementi paesaggistici e archeologici di rilievo e per poter meglio integrarsi con il contesto paesaggistico di riferimento.



Wind Energy Santa Croce S.r.l.

Infine, si ritiene, come evidenziato in precedenza, che il MIC avrebbe potuto indicare modifiche o prescrizioni per migliorare o superare le criticità indicate, come ad esempio la possibilità di realizzare alcuni tratti di cavidotto in TOC, per superare aree a rischio archeologico, o la possibilità di prevedere saggi locali o la sorveglianza archeologica in prossimità delle aree interessate dall'intervento (mentre, del tutto erroneamente, il parere negativo afferma che ***“che non sia possibile indicare modifiche progettuali o prescrizioni, stante la natura stessa dell'intervento”***).

Alla luce di quanto fin qui esposto si ritiene il parere non condivisibile.

Wind Energy Santa Croce S.r.l.

Ludovico Lombardi

Firmato digitalmente da

**LUDOVICO
LOMBARDI**

CN = LOMBARDI
LUDOVICO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

RICORSO

PER

la **WIND ENERGY SANTA CROCE Srl** (CF 02265560686), con sede in Milano , alla Via Ponte Vetero n. 1, in persona legale rappresentante *pt*, Ludovico Lombardi , rappresentato e difesa dall'Avv. Andrea STICCHI DAMIANI - PEC , giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC

CONTRO

- il **MINISTERO della CULTURA** (di seguito **il MiC**), in persona del Ministro *pt*;
- la **SOPRINTENDENZA SPECIALE per il PNRR**, in persona del legale rappresentante *pt*;
- la **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI e PAESAGGIO per le PROVINCE di BARLETTA-ANDRIA-TRANI e FOGGIA**, in persona del legale rappresentante *pt*;
- la **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI e PAESAGGIO del MOLISE**, in persona del legale rappresentante *pt*;
- la **DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI e PAESAGGIO - SERVIZIO III - TUTELA del PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO e ARCHITETTONICO**, in persona del legale rappresentante *pt*;
- la **DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI e PAESAGGIO - SERVIZIO II - SCAVI e TUTELA del PATRIMONIO ARCHEOLOGICO**, in persona del legale rappresentante *pt*;
- il **COMUNE di SANTA CROCE di MAGLIANO (CB)**, in persona del legale rappresentante *pt*;
- la **REGIONE MOLISE**, in persona del legale rappresentante *pt*;
- la **REGIONE PUGLIA**, in persona del legale rappresentante *pt*;

E DANDONE NOTIZIA

- al **MINISTERO dell'AMBIENTE e della SICUREZZA ENERGETICA** (di seguito **il MASE**), in persona del Ministro *pt*;

PER L'ANNULLAMENTO

- del parere tecnico istruttorio negativo espresso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR giusta nota prot. n. 2994 del 2.3.2023 pubblicata sul portale del MASE in data 16.3.2023 (**all. 1**);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e, in particolare ove occorra:
- dei pareri sfavorevoli espressi dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia giusta nota prot. n. 1005 del 30.1.2023, dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise giusta nota prot. n. 1056 del 30.1.2023, nonché dal Servizio III - tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico e dal Servizio II - scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio giusta note prot. n. 1393 dell'1.2.2023 e prot. n. 1599 del 6.2.2023;
- del parere sfavorevole al progetto espresso dal Comune di Santa Croce di Magliano giusta delibere di Cc n. 18 del 3.6.2020 (**all. 2**) e n. 46 del 20.10.2021 (**all. 3**);
- del Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta - PTPAAV n. 2, "Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano", approvato giusta delibera del Consiglio della Regione Molise n. 92 del 16.4.1998 e della medesima delibera;
- dell'art. 87 delle NNTTAA e delle linee guida 4.4.1 del PPTR della Regione Puglia.

FATTO

La Wind Energy Santa Croce Srl (di seguito **la ricorrente**) opera nel campo della produzione di energia da fonte rinnovabile e, per quanto di interesse in questa sede, in data 12.3.2020 ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza di VIA (acquisita al prot. n. 31099 del 4.5.2020) per un progetto di impianto eolico (di seguito **il progetto**) composto da 10 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,8 MW (potenza

complessiva 48 MW), da realizzarsi nel territorio del Comune di Santa Croce di Magliano (CB), con opere di connessione anche nel Comune di Rotello (CB) (**all. 4**).

Il progetto: a. è strategico per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed euro-unitari, di massima diffusione della produzione di energia da fonte rinnovabile; b. è in linea con il PNIEC e il PNRR in quanto incluso nell'all. I-bis del DLgs 152/2006 tra le opere strategiche per l'implementazione dei medesimi PNIEC e PNRR; **c. è destinato ad essere localizzato in area priva di vincoli diretti** (come, sia pur implicitamente, riconosciuto anche dal MiC) **e in area non qualificata come non idonea dalla disciplina regionale vigente.**

A seguito dell'avvio dell'*iter*, si è svolta la fase di consultazione pubblica durante la quale sono pervenuti: a. i pareri favorevoli della Regione Molise (espresso giusta nota n. 109999 del 9.7.2020 del Servizio programmazione politiche energetiche **allegata sub 5**) e della Provincia di Campobasso (espresso giusta dd n. 1772 del 29.10.2021 **allegata sub 6**); b. il parere sfavorevole del Comune di Santa Croce di Magliano (espresso giusta delibera di Cc n. 18 del 3.6.2020 **allegata sub 2**).

La ricorrente, tenendo conto dei contributi pervenuti in fase di consultazione pubblica, ha modificato il progetto, infine composto da n. 4 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 5,80 MW (potenza complessiva 23,2 MW - **all. 7**).

All'esito del rinnovo della fase di consultazione pubblica, il Comune di Santa Croce di Magliano, giusta delibera di Cc n. 46 del 20.10.2021 (**all. 3**), ha espresso sul progetto rimodulato parere sfavorevole cui la Società ha controdedotto in data 31.1.2022 (**all. 8**).

In data 26.4.2022 ed a seguito di sopralluogo la Commissione tecnica di VIA ha espresso il parere n. 247 favorevole al progetto (all. 9).

In detto parere è effettuata un'attenta ricognizione dello stato dell'area di impianto, risultata priva di vincoli, e delle caratteristiche del progetto, compatibile con eventuali esigenze di tutela del territorio.

In particolare, in detto parere è dato leggere conclusivamente:

- che “il layout del progetto, così come modificato nel progetto revisionato, si inserisce in un’area a vocazione agricola, già dedicata alla produzione energetica, ma non caratterizzata da elementi di pregio archeologico e paesaggistico. La scelta del posizionamento delle torri del parco eolico, in relazione alla presenza degli aerogeneratori presenti, ha evitato di fraporsi a aree ecologicamente rilevanti ai fini di preservare i corridoi ecologici”;
- che “il nuovo layout ha tenuto conto di quanto emerso dalla Regione Molise Settore industria circa la proposta di miglioramento del layout nonché la richiesta di integrazioni da parte della Soprintendenza e dal Comune di Santa Croce di Magliano eliminando gli aerogeneratori che potessero entrare in contrasto con le aree di interesse archeologico e ottimizzando integrazione con il paesaggio”;
- che “gli impatti visivi prodotti dagli aerogeneratori di progetto, valutati rispetto al cumulo con altri progetti (impianti già realizzati ed in corso di autorizzazione) interessano solo il 7% dell’intero territorio analizzato per una estensione di 10km”;
- che “il contesto territoriale, l’orografia del territorio e la distanza reciproca degli aerogeneratori, consentono di considerare contenuti la visibilità e la percepibilità dell’impianto”;
- che “l’impianto proposto risulta esterno ad aree protette, ai siti della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS, ZSC), alle Important Bird Area (IBA)”.

Senonché, in data 2.3.2023 la Soprintendenza speciale per il P.N.R.R. ha espresso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto, richiamando i pareri negativi espressi dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia giusta nota prot. n. 1005 del 30.1.2023, dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise giusta nota prot. n. 1056 del 30.1.2023, dal Servizio III - tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico e dal Servizio II - scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio giusta note prot. n. 1393 dell’1.2.2023 e prot. n. 1599 del 6.2.2023.

Tanto premesso in fatto, con il presente atto si chiede l'annullamento degli atti e provvedimenti in epigrafe indicati che si palesano illegittimi e gravemente lesivi dei propri diritti e interessi per i seguenti motivi di

DIRITTO

In limine

Il presente ricorso è formulato per mero tuziorismo, atteso che:

- per un verso, il parere del MiC, essendo tardivo e, comunque, violando il principio del dissenso costruttivo, deve essere considerato come espresso in senso favorevole al progetto;
- per altro verso, il parere del Comune di Santa Croce di Magliano, violando il principio del dissenso costruttivo, deve essere considerato come espresso in senso favorevole al progetto e, comunque, non è vincolante ai fini del decidere.

Peraltro, il MASE, quand'anche non ritenesse considerare il parere del MiC come espresso in senso favorevole al progetto, stante il conflitto venutosi a determinare tra il MiC e la Commissione tecnica di VIA, non potrebbe che deferire la decisione al Consiglio dei Ministri.

-I-

IN SINTESI: si dimostrerà che il parere del MiC è illegittimo in quanto tardivo (punto 1) **e, comunque, assunto in violazione del principio del dissenso costruttivo** (punto 2).

1. *Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 25 del DLgs 152/2006 e 17 bis della L 241/1990. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Sviamento di potere.*

L'**art. 25 del DLgs 152/2006** prevede, al comma 2 *bis*, che "per i progetti di cui all'art. 8, comma 2 *bis*, la Commissione di cui al medesimo comma 2 *bis* si esprime entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'art. 24 e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'art. 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi 30 giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del MiC entro il termine di 20 giorni>>".

Nella fattispecie di interesse, la Commissione tecnica di VIA ha espresso il proprio parere in data 26.4.2022, mentre il parere negativo del MiC (rectius il diniego di concerto) è intervenuto solo in data 2.3.2023 e, quindi, quasi 1 anno dopo.

Trova quindi applicazione alla fattispecie di interesse l'art. 17 bis della L 241/1990 secondo cui "-gli- assensi, -i- concerti o -i- nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali", allo spirare del termine concesso per esprimerli, si considerano acquisiti per silentium.

In sede di introduzione di tale (rivoluzionaria) previsione, il CdS ha chiarito che <<in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione "pluristrutturata" (nel senso che la decisione finale da parte dell'Amministrazione procedente richiede per legge l'assenso vincolante di un'altra Amministrazione), il silenzio dell'Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l'effetto di precludere l'adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all'Amministrazione procedente l'adozione del provvedimento conclusivo. La portata generale di tale nuovo paradigma fornisce una importante indicazione sul piano applicativo dell'art. 17 bis, poiché ne consente una interpretazione estensiva, quale che sia l'Amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato" (parere Commissione speciale n. 1640/2016).

2. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli art. 1 e 14 quater della L 241/90 e del regolamento UE/2022/2057 del Consiglio UE. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione, di proporzionalità dell'azione amministrativa e del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Sviamento di potere.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, <<il contraddittorio tra le parti pubbliche e private nel procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si distingue per una peculiare declinazione dei principi della collaborazione e della buona fede cui è improntato il rapporto amministrativo (art. 1, comma 2 bis, della L. 241/1990), i quali, in presenza di ragioni

ostative all'accoglimento dell'istanza, debbono assumere la veste del c.d. "dissenso costruttivo", vale a dire dell'obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo (cfr. TAR Toscana III 16.12.2020, n. 1657; CdS IV 13.10.2015, n. 4732)>> (TAR Toscana III n. 252/2022).

Detto obbligo (promanazione dei principi recati dagli artt. 3 e 97 della Cost.) è ispirato all'obiettivo di contemperare gli interessi (della P.A. e del privato) coinvolti nel procedimento. Nella fattispecie di interesse, detto obiettivo è particolarmente rilevante tenuto conto che, se è vero la ricorrente ha agito nell'esercizio della propria libertà di iniziativa economica, è anche vero che il progetto costituisce attuazione della pianificazione nazionale volta a consentire il raggiungimento degli obiettivi in materia di neutralità climatica e indipendenza energetica posti anche a livello euro-unitario e, oggi, codificati nel regolamento UE/2022/2057 del Consiglio UE che, approvato il 22.12.2022 e pubblicato sulla GU dell'Unione Europea il 29.12.2022, *"istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili"* e, nel:

- introdurre molteplici misure finalizzate, a fronte delle criticità relative agli approvvigionamenti energetici derivanti dall'attuale situazione internazionale ed alle conseguenze che ne derivano per i consumatori in termini di crescente esposizione alla volatilità dei prezzi dell'energia elettrica, a razionalizzare e velocizzare gli *itinerari* autorizzativi dei progetti di impianti FER;
- al considerando n. 9 prevedere che *"per eliminare le strozzature nella procedura autorizzativa e nell'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, è opportuno, nell'ambito della procedura di pianificazione e autorizzazione, che al momento della ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete"*;
- all'art. 3, par. 1, prevedere che *"la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli*

impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi”;

- all'art. 3, par. 2, prevedere che “gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente”,

pone principi che, in quanto espressione del “principio di primauté del diritto eurounitario” che “impone di privilegiare, nel dubbio esegetico, una interpretazione della normativa nazionale che sia in linea con la normativa comunitaria pur non immediatamente applicabile”, non possono essere pretermessi dalle amministrazioni preposte ai procedimenti in corso (TAR Lecce II n. 1563/2022, n. 1585/2022, n. 1584/2022, n. 1799/2022 e n. 1750/2022).

A fronte di tanto, **si deve** quindi **ritenere che incombesse sul MiC un preciso obbligo di indicazione delle modifiche necessarie al rilascio dell'assenso al progetto in assenza delle quali il parere deve essere considerato come espresso in senso favorevole.**

Proprio sul punto, il **CdS IV** ha censurato il comportamento degli organi del MiC che, *“laddove su una determinata area difettino preclusioni generali di edificabilità (in particolare, ai fini della realizzazione di impianti di produzione di energia), devono procedere ad un esame specifico del progetto presentato, valutandone la possibilità di realizzazione in concreta comparazione con le predette esigenze di tutela”,* indicando *“in esercizio del cd dissenso costruttivo ex art. 14 quater della L. 241/1990 le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'eventuale assenso>> (sent. n. 4608/2018).*

Ed ancora, **in un recentissimo caso analogo a quello di interesse, codesto On.le TAR I** ha censurato un parere del MiC evidenziando che *“l'obbligo del dissenso costruttivo integra, in conclusione, uno strumento utile per recuperare, particolarmente nella gestione concreta di vincoli estesi quali quelli imposti dal PTPTAVV sulle aree agricole, le rigidità discendenti dalla loro latitudine e naturale unidirezionalità valoriale. E tanto rende viepiù evidente che vincoli*

siffatti non possano invece essere utilizzati, come ha fatto la Soprintendenza, per vietare in forma assoluta e indiscriminata qualsiasi intervento” (sent. n. 392/2022).

-II-

IN SINTESI: il parere del Mic si fonda, in primo luogo, sul presupposto dell’incompatibilità del progetto con il PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano” nel quale è inclusa l’area di impianto da ritenersi, per l’effetto, gravata da dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si dimostrerà:

- che **il PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano” è da ritenersi decaduto;** - in via subordinata, che **la mera inclusione dell’area di impianto nel PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano” non vale a farla ritenere gravata da dichiarazione di notevole interesse pubblico;** - in via ulteriormente subordinata, che **il PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano” è da ritenersi illegittimo** (punto 1);
- che **il progetto è, comunque, compatibile con il PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano”** (punto 2).

In particolare, quanto sarà rilevato *sub 2* trova conferma nel parere favorevole al progetto espresso dalla Commissione tecnica di VIA.

1. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 4 e 8 della L.r. 24/1989, della L 1497/1939 e del DLgs 42/2004. Violazione, falsa ed erronea interpretazione degli artt. 3, 117, 41, 43 e 97 della Costituzione, nonché dell’art. 1 del protocollo addizionale CEDU, degli artt. 16, 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, della direttiva 2009/28/CE e della direttiva 2018/2001. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa, del divieto di aggravio procedimentale e di leale collaborazione. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Illegittimità in via derivata.

1.a Il PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano” (risalente agli anni '90) è da ritenersi decaduto a cagione del mancato adeguamento alle sopravvenute previsioni del DLgs 42/2004 che è espressione di un rinnovato equilibrio tra esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio (CdS VI n. 8167/2022) e, all'art. 157, fa salvi i beni paesaggistici puntualmente individuati e non i generici vincoli di area vasta tra cui gli elenchi compilati e le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della L 1497/1939.

1.b La Lr 24/1989 reca la “disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali” prevedendo che i piani di area vasta:

- *“hanno per oggetto gli elementi (puntuali, lineari, areali) del territorio, la cui tutela riveste interesse pubblico in quanto condizione del permanere dei caratteri costitutivi, paesistici ed ambientali, del territorio stesso”* (art. 3);

- hanno il compito: a. di individuare gli specifici elementi del territorio, esplicitandone i caratteri costitutivi (art. 4, comma 1, lett. a.); b. di definire le modalità di tutela e valorizzazione dei beni individuati; c. di individuare casi e situazione di degrado ai fini del recupero per una migliore tutela e valorizzazione; d. di introdurre prescrizioni di carattere paesistico e ambientale cui attenersi in sede urbanistica, infrastrutturale ed edilizia;

- sono corredati da: a. tavole tematiche *“volte all'individuazione, localizzazione e valutazione degli elementi di cui all'art. 2”*; b. norme tecniche riferite agli specifici elementi (ossia i beni paesaggistici) con contestuale individuazione delle prescrizioni di tutela, valorizzazione e trasformazione (art. 6).

La Lr 24/1989 prevede, poi, che *“i contenuti dei piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta relativi alla lett. a. dell'art. 4 equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/1939”* (art. 8).

Orbene, il MiC ha fornito un'interpretazione dell'art. 8 della Lr 24/1989 in base alla quale la mera inclusione dell'area di impianto nel PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano” dovrebbe indurre a ritenerla gravata da dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Ma così non è.

Soccorre, **in primo luogo**, l'interpretazione letterale della previsione secondo cui la dichiarazione di interesse pubblico è **limitata** ai contenuti *“relativi alla **lettera a)** dell'articolo 4”* ossia alla *“individuazione - descrittiva e cartografica secondo specifici tematismi - degli **elementi** di cui all'articolo 2, esplicitandone i caratteri costitutivi”*.

In altri termini, in base al combinato disposto dell'art. 8 con l'art. 4 della legge regionale in commento, la dichiarazione di notevole interesse è **limitata ai beni paesaggistici** (definiti *elementi* dal legislatore regionale del 1989) **in concreto individuati** in sede di pianificazione e **non si estende all'intero territorio rientrante nel piano di area vasta**.

Sul punto, codesto Ecc.mo TAR ha affermato che *“l'Amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione delle iniziative non può precludere in via generale per intere aree la realizzazione degli impianti in questione, essendo chiamata a compiere una valutazione specifica ed individualizzata della singola istanza senza applicare una «nuova aprioristica gerarchia che inverta la scala dei valori» (cfr. TAR Molise, 1° marzo 2011, n. 52), [...]”* e che *“**in assenza di vincoli di carattere generale che sanciscano l'inidoneità dell'intera zona individuata alla realizzazione del progetto, il diniego gravato avrebbe dovuto tenere in conto le peculiarità concrete dell'iniziativa proposta, anche esprimendo «le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso» ai sensi dell'art. 14-quater, co. 1, della l. n. 241/1990 in applicazione del c.d. dissenso costruttivo**”* (cfr. TAR Molise, I, sentenza n. 281/2016).

Occorre sottolineare che tale ultima decisione è stata confermata dal **Consiglio di Stato** che con **sentenza n. 4608/2018** ha rilevato come la mera inclusione del sito nel PTPAAV (come nel caso di specie) **non vale a costituire un vincolo assoluto di irrealizzabilità del progetto** anche perché *“la ubicazione e realizzazione dei predetti impianti può essere esclusa preventivamente ed in via generale in taluni territori solo con atto di tipo programmatico o pianificatorio delle Regioni o delle Province”*, circostanza chiaramente non sussistente nel caso di specie atteso che il sito è idoneo a ospitare l'Impianto (cfr., **Cons. St. IV, sentenza n. 4608/2018**).

Soccorre, **in secondo luogo**, l'interpretazione sistematica della legge in commento con la legge n. 1497 del 1939 cui la prima rinvia.

Come noto (non essendo questa la sede per dilungarsi in articolate ricostruzioni storiche), la legge n. 1497/1939 è la prima norma organica a livello nazionale inerente alla protezione delle bellezze naturali e si basa su di una concezione essenzialmente estetica dell'oggetto paesaggistico e riguarda singoli beni o bellezze d'insieme comunque puntualmente individuati.

In particolare, l'art. 1 stabilisce che *"sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:*

- *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;*
- *le ville, i giardini e i parchi [...] che si distinguono per la loro non comune bellezza;*
- *i complessi di cose immobili [...];*
- *le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali".*

In presenza di tali elementi puntuali del paesaggio, la legge del 1939 ha disciplinato il procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, la quale discende dalla inclusione dello specifico bene paesaggistico in **elenchi** redatti e approvati a livello ministeriale (secondo l'originaria impostazione normativa, antecedente al processo di devoluzione delle funzioni amministrative).

Per effetto della inclusione in tali elenchi, ai sensi dell'art. 7 i *"proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.*

Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere alla competente regia soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

È fatto obbligo al regio soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione".

Come emerge dalla piana lettura del testo, l'imposizione del vincolo – secondo il Legislatore del 1939 – ha come corollario la puntuale catalogazione ed il censimento dei beni e del territorio, sebbene avendo riguardo a un approccio di tipo *estetico*.

In ogni caso, occorre rimarcare che **la dichiarazione di notevole interesse pubblico discende dalla concreta individuazione del bene da tutelare.**

In questa prospettiva, appare ancora una volta evidente l'erroneità dell'approccio del Ministero che fa discendere il vincolo paesaggistico dalla mera inclusione dell'area nel Piano e in assenza di una individuazione di un puntuale bene paesaggistico, mediante il rinvio a una disciplina che non contempla affatto quanto affermato dalle amministrazioni intime.

In altri termini: **la dichiarazione di interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 può discendere soltanto dalla preventiva individuazione di un puntuale elemento del paesaggio da tutelare, non potendo abbracciare tout court e in modo indiscriminato intere porzioni del territorio.**

Da qui ancora una volta l'erroneità dell'approccio della Soprintendenza che ha fatto discendere il vincolo dalla mera inclusione del sito nel piano.

Soccorre, **in terzo luogo**, l'interpretazione sistematica e teleologica della legge in commento in relazione alla disciplina vigente (e sopravvenuta rispetto alla normativa, primaria e regolamentare, della Regione Molise) recata dal d.lgs. n. 42/2004 (di seguito "**Codice**").

Occorre, al riguardo, muovere dall'art. 131 del Codice che al comma 1 definisce *paesaggio* "il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" e al successivo comma 2 ne circoscrive la tutela "a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali".

Nello specifico, l'art. 134 del Codice individua i *beni paesaggistici*, ossia:

- gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico individuate in base alla procedura di cui all'art. 138 (a cura della Regione) e all'art. 141 (a cura del Ministero);
- le aree tutelate *ex lege* ai sensi dell'art. 142 del Codice;

- gli immobili di interesse pubblico sottoposti a tutela dai piani paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del Codice.

Per quanto di rilievo, in base all'art. 143 il piano paesaggistico comprende:

- la ricognizione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136;

- la ricognizione delle aree tutelate per legge;

- la *eventuale* individuazione di ulteriori immobili od aree di notevole interesse pubblico, *“loro delimitazione e rappresentazione in scala idonee alla identificazione, nonché determinazione delle prescrizioni d’uso”*;

- individuazione di *eventuali* ulteriori contesti, diversi da quelli indicati dall'art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

L'art. 136, poi, individua, per quanto di rilievo, i cc.dd. vincoli di area vasta, ossia *“i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”* (lett. c)) e *“le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”* (lett. d)).

Da ultimo, rileva l'art. 146 del Codice che assoggetta ad autorizzazione paesaggistica gli interventi:

- su aree e immobili tutelate *ex lege*;

- su aree e immobili dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice ovvero nell'ambito del piano paesaggistico.

Dall'esame della vigente normativa si evince nuovamente che **il vincolo paesaggistico può discendere solo da una puntuale e concreta perimetrazione del bene paesaggistico**, sia mediante lo specifico *iter* previsto dall'art. 136, sia mediante la sua concreta inclusione nell'ambito del piano paesaggistico.

Di converso, la circostanza che una determinata area si trovi nell'ambito territoriale del piano (che per definizione riguarda l'intero territorio regionale ai sensi dell'art. 135 del Codice) non

equivale all'apposizione di vincolo, pena l'evidente stravolgimento dell'assetto normativo di riferimento.

Con particolare riguardo al vincolo di area vasta (che verrebbe in questa sede in rilievo), la giurisprudenza amministrativa ha definito un quadro di principi per l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni codicistiche.

Innanzitutto, come ricordato di recente da codesto Ecc.mo TAR nella sentenza n. 1080/2021, è stata meglio focalizzata la nozione di paesaggio, approfondendo la distinzione tra paesaggio inteso come "forma del territorio" (come percepito nel suo valore identitario dalle Comunità che vi abitano e lavorano, riconoscendo tra i paesaggi anche quelli "*della vita quotidiana*", che senza avere caratteri di pregio, "*tuttavia raccontano una loro storia e presentano una loro identità*"), ed i beni paesaggistici veri e propri (oggetto di tutela del Codice), ulteriormente differenziando – nell'ambito di tale ultima categoria – le "bellezze di natura" contemplate dall'art. 136, rispetto ai beni ambientali – culturali (c.d. beni paesaggistici diffusi), tutelati *ex lege*, per l'appartenenza alle categorie indicate dall'art. 142, a prescindere da qualunque "pregio intrinseco", solo in considerazione dell'essere elementi costitutivi del paesaggio.

In particolare, quest'ultima distinzione, nell'ambito della composita ed eterogenea nozione di beni paesaggistici, risulta ancora attuale, come si evince dal fatto che l'art. 138 sancisce che "[l]a proposta di vincolo è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono", in cui la congiunzione "e" ha valore aggiuntivo e non avversativo.

Del resto, anche all'art. 9 del regolamento approvato con R.D. n. 1357/1940 – le cui previsioni restano in vigore, ai sensi dell'art. 158 del Codice, "*fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione*", "*in quanto applicabili*" – viene altresì precisato che, nella scelta se assoggettare o meno a vincolo l'immobile o l'area, si deve tener presente:

"1) che fra le cose immobili contemplate dall'art. 1, n. 1, della legge sono da ritenersi compresi quegli aspetti e quelle conformazioni del terreno o delle acque o della vegetazione che al cospicuo carattere di bellezza naturale uniscano il pregio della rarità;

- 2) che la singolarità geologica è determinata segnatamente dal suo interesse scientifico;
- 3) che a conferire non comune bellezza alle ville, ai giardini, ai parchi concorrono sia il carattere e l'importanza della flora sia l'ambiente, soprattutto se essi si trovino entro il perimetro di una città e vi costituiscano una attraente zona verde;
- 4) che nota essenziale d'un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale è la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;
- 5) che sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l'uno e le altre."

Pertanto, **"il solo valore identitario non è di per sé sufficiente per assoggettare un immobile o un'area al vincolo di tutela previsto dall'art. 136, essendo a tal fine richiesto anche, come requisito cumulativo, che si aggiunge al requisito proprio, quello del valore intrinseco dell'oggetto, del sito da tutelare, come "luogo dell'anima" o come "bellezza naturale" [...], che costituisce una condizione indefettibile che non è stata "superata" dalla nuova concezione di paesaggio (che include anche la categoria del "bello di natura" oltre che i beni ambientali diffusi e lo stesso paesaggio-territorio privo di qualità)"**.

In tal prospettiva è stato opportunamente chiarito che **"l'endiadi "valore estetico e tradizionale" va intesa nel senso del doppio requisito, dovendo il giudizio sul notevole interesse paesaggistico soddisfare non solo il criterio "tradizionale", ma anche quello "estetico", trattandosi di requisiti cumulativamente richiesti"** (TAR Lazio, Roma, sent. n. 1080 del 27.01.2021).

Si tratta di una precisazione che va tenuta in particolare considerazione nel caso in esame, in cui, appunto, il sito di progetto dell'odierna ricorrente verrebbe ad essere assoggettato a un vincolo di area vasta dai caratteri indefiniti (data anche la ampiezza, che comprende gran parte del territorio regionale), in evidente distonia con la normativa di riferimento.

In conclusione, l'evoluzione recente delle riflessioni sul tema in esame ha progressivamente messo a fuoco l'esigenza di **differenziare la gravosità del regime giuridico vincolistico in corrispondenza del grado di valore del bene paesaggistico protetto, che deve**

rispondere alle ragioni dell'estetica, quale "causa" del vincolo, non riducibili, pertanto, al mero valore identitario dei luoghi, che costituisce solo un motivo "aggiuntivo", incidente sulla dimensione territoriale della sua rilevanza (in termini, TAR Roma, sent. n. 1080/2021 cit.).

Ciò, peraltro, in applicazione anche dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di evitare di incorrere in quegli "eccessi di tutela" non giustificati ed addirittura in talune occasioni controproducenti rispetto alle stesse finalità di tutela perseguite.

In quest'ottica, infatti, è d'uopo osservare che i beni paesaggistici si caratterizzano per essere costituiti da beni che per loro stessa natura non sono destinati esclusivamente ad una mera "fruizione contemplativa" (come nel caso della maggior parte dei beni culturali), ma per essere sfruttati anche per altre utilità, ove interessino terreni (in primis per attività produttive), che possono essere d'interesse anche generale (come si vedrà nel caso di specie).

Si tratta, come efficacemente descritto dalla giurisprudenza amministrativa, dei cd. "effetti perversi del vincolo", che "costituiscono una minaccia sia per i beni paesaggistici sia per i beni culturali immobili [...] che confermano la ragionevolezza della **scelta del legislatore del 1939 di limitare la tutela ai soli beni che presentano valore paesistico o culturale di grado eminente** (per cui non è sufficiente un interesse culturale o paesaggistico "semplice", ma questo deve essere ulteriormente qualificato in considerazione del suo "grado", che deve essere di rango eminente, come precisato dal legislatore con vari aggettivi: "particolare, rilevante/notevole/non comune" etc.), al fine di scongiurare il rischio di "vincolare tutto per non tutelare nulla". In tale prospettiva, **lo stesso legislatore ha indicato la necessità di fare applicazione, nel procedimento di vincolo, di criteri di valutazione che facessero riferimento al pregio, alla rappresentatività ed alla rarità tenendo conto delle particolari caratteristiche e tipologie del bene da proteggere**" (TAR Roma, sent. n. 1080/2021 cit.).

Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa quello richiamato dalla Soprintendenza (ossia il vincolo di area vasta derivante da dichiarazione di notevole interesse pubblico) è "un

bene comune molto più ampio [...] rispetto ai “beni paesaggistici” specificamente contemplati dall’art. 131 co. 2, che costituiscono lo specifico oggetto di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio e l’ambito d’azione del Ministero dei Beni Culturali a protezione di quei valori espressi dai beni paesaggistici contemplati dall’art. 134”.

Tra questi si configura come bene paesaggistico del tutto specifico quello in esame, costituito dalle cd. “bellezze naturali d’insieme” di cui all’art. 136 co. 1 lett. c) e d), per cui è a questa disposizione che la proposta di “dichiarazione di notevole interesse pubblico” dovrebbe far riferimento, evidenziando, nella relazione che ne costituisce la motivazione, le specifiche caratteristiche previste da tale norma, che costituiscono la “causa” che giustifica l’assoggettamento del bene ad un particolare regime giuridico

Sul punto, si richiama la più recente giurisprudenza del TAR Lazio in materia, secondo cui occorre evitare che “la dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136 si” trasformi “in una sorta di “minipiano”, finendo per costituirne una specie di “stralcio” concernente l’area considerata”, ciò in quanto occorre evitare un risultato “controproducente rispetto alle stesse finalità prefissate, come evidenziato dalla dottrina, specie nei confronti di alcuni tipi di paesaggio – in particolare con riferimento al paesaggio agrario, che costituisce un “bene paesaggistico vivo e dinamico”, che si modifica per il solo agire delle forze della natura – che finirebbero per essere addirittura danneggiati da vincoli troppo stringenti che ne impedissero lo sfruttamento con una sufficiente redditività, determinandone l’abbandono ed il ritorno a selva incolta dei relativi terreni” (cfr., TAR Lazio, II-quater, sent. n. 1080/2021).

In definitiva, la tesi della Soprintendenza non trova alcun riscontro nella normativa di riferimento, atteso che **la dichiarazione di notevole interesse pubblico postula** – anche e soprattutto nei casi del vincolo di area vasta – **una puntuale individuazione del bene paesaggistico da tutelare e un concreto accertamento dei presupposti di tutela.**

La mera inclusione nella pianificazione regionale non vale a costituire un vincolo di area vasta anche perché, se così fosse, tutte le aree del territorio nazionale dovrebbero intendersi tutelate in quanto il piano paesaggistico per definizione abbraccia l’intero territorio regionale.

Da qui l'evidente illegittimità della tesi della Soprintendenza, nonché la violazione del principio di proporzionalità, tanto più se si considera che ai "*fini dell'applicazione delle norme in materia di tutela del paesaggio, l'interesse pubblico cui questa è funzionale va bilanciato – oltre che con altri e non necessariamente coincidenti interessi pubblici – anche con corrispondenti interessi privati, in primis quelli relativi al diritto di proprietà che viene inevitabilmente limitato dalle prescrizioni di tutela dei beni paesaggistici*" (Cons. St., sent. n. 624 del 28.01.2022).

1.c In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere corretta la ricostruzione della Soprintendenza – secondo la quale, in forza dell'art. 8 della l.r. n. 24/1989, il Piano avrebbe apposto un vincolo paesaggistico in tutto l'ambito territoriale di efficacia – si chiede che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della l.r. n. 24/1989 per le ragioni di seguito esposte.

In questa prospettiva, ove ritenuto ostativo alla realizzazione dell'Impianto, **si impugna espressamente il Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta** nella parte in cui, in violazione dei parametri *infra* indicati, avrebbe introdotto un divieto aprioristico di realizzazione degli impianti in area agricola anche sulla base di una legge incostituzionale: in quest'ottica, il Piano si rivela illegittimo sia in quanto attuativo di una previsione incostituzionale, sia in quanto si pone in contrasto con la disciplina di favore per la realizzazione di impianti FER (in particolare, la normativa euro-unitaria, l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e le Linee Guida, previsioni che consentono espressamente la realizzazione di impianti FER in area agricola e obbligano gli stati membri ad adottare procedure amministrative chiare e trasparenti).

In punto di *rilevanza*, si consideri che la declaratoria di incostituzionalità farebbe venire meno il presupposto giuridico su cui si fonda il preteso carattere vincolato Parere.

In punto di *non manifesta infondatezza*, e in omaggio al principio di sinteticità, si anticipa che la disposizione indubbiata presenta evidenti profili di incostituzionalità: **(i)** in relazione all'art. 3 Cost. (per illogicità e irragionevolezza e in contrasto con il d.lgs. n. 42/2004); **(ii)** in relazione all'art. 117, comma 1, lett. s) Cost. e del principio di leale collaborazione; **(iii)** in

relazione agli artt. 41, 42 e 97 Cost., dell'art. 1 I protocollo addizionale CEDU, degli artt. 16, 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; (iv) in relazione alla direttiva 2009/28/CE e alla direttiva 2018/2001 e dei principi di derivazione euro-unitaria di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

Si insiste, quindi, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere condiviso l'approccio del MiC, affinché codesto Ecc.mo TAR voglia rimettere la questione di legittimità dell'art. 8 della l.r. n. 24/1989 innanzi alla Corte Costituzionale e, all'esito dell'incidente di costituzionalità, annullare tutti gli atti e provvedimenti impugnati.

2. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Nel PTPAAV n. 2, "Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano" l'area di impianto:

- è qualificata nell'ambito delle aree Pa la cui trasformazione, per ciò che riguarda l'uso infrastrutturale [infrastrutture "*puntuali tecnologiche fuori terra (c.6)*"] è subordinata alla modalità TC I (trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio del nulla osta ai sensi della L 1497/39);
- non è soggetta a vincolo di conservazione cartografate nella "carta delle trasformabilità" e non è qualificata di valore eccezionale.

Quanto innanzi depone nel senso della necessità che il progetto sia reso oggetto in fase autorizzativa di una valutazione rapportata alle caratteristiche sue e dell'ambito in cui è destinato ad essere localizzato.

A fronte di tanto:

a. ogni attività umana comporta un impatto sul paesaggio. Ne consegue che compito delle amministrazioni preposte alla tutela non è solo quello di registrare tale circostanza fattuale, ma di evidenziare in che modo la nuova opera possa pregiudicare in concreto la fruibilità del paesaggio stesso.

Tali valutazioni concrete si rendono tanto più importanti nel caso di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile che, per costante giurisprudenza amministrativa,

contribuiscono alla tutela, sia pure indirettamente, del paesaggio stesso (cfr., **Cons. St., sent. n. 2983/2021**; cfr., altresì, Cons. St., sent. n. 3696/2020).

L'ambiente si configura – anche alla luce della modifica costituzionale che ha interessato l'art. 9 Cost. – non più come mero bene statico o materia competenziale, bensì come **valore primario e sistemico, da tutelare anche nell'interesse delle generazioni future, compito al quale per definizione contribuiscono in misura relevantissima le energie rinnovabili.** Appare quindi un fuor d'opera il parere del MiC che ha trattato l'istruttoria come se venisse in rilievo un impianto industriale, quando invece il Progetto della Società contribuirà pro quota all'abbattimento delle emissioni e, quindi, alla salubrità dell'ambiente e, quindi, anche il paesaggio.

Proprio in tema di impatto visivo di impianti FER, codesto Ecc.mo TAR ha di recente aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“la visibilità degli impianti eolici rappresenta una naturale conseguenza dell'antropizzazione del territorio, analogamente a quanto si è verificato e continua a verificarsi, rispetto i ponti, ai tralicci, alle strade ed alle altre infrastrutture umane. Al di fuori delle aree non idonee all'installazione degli impianti eolici, la visibilità dell'impianto costituisce quindi un impatto sostanzialmente neutro, che non può in linea generale essere qualificato in termini di impatto significativamente negativo sull'ambiente. Pertanto, in questa materia, non risultano idonee a supportare un parere sfavorevole della Soprintendenza, al di fuori dei casi di siti di eccezionale sensibilità paesaggistica, valutazioni solo generiche di compatibilità estetico-paesaggistica rese sulla base di giudizi non oggettivi ma opinabili. La visibilità delle torri di aerogenerazione rappresenta invero un fattore comunque ineliminabile in un territorio già ormai totalmente modificato dall'uomo, qual è anche quello in questione: sicché tale elemento non può essere, di per sé solo, considerato come un fattore ostativo alla realizzazione dell'impianto”* (sent. n. 392/2022).

È, dunque, in questa cornice interpretativa che deve essere riguardata la (palese) illegittimità del parere del MiC che nulla aggiunge rispetto al mero dato empirico della realizzazione di una opera nuova rispetto all'esistente.

E tanto basta ad annullare il parere impugnato.

Ad ogni modo, la Società si è fatta carico nel corso del procedimento di dimostrare come, in realtà, non sussista alcun pregiudizio sotto l'aspetto in esame.

Ed invero, come riconosciuto anche dal MiC,, il progetto è destinato ad essere localizzato in un'area in cui *“ricadono aerogeneratori già installati che in parte hanno già contribuito ad alterare la percezione del contesto paesaggistico, della struttura insediativa e del paesaggio agrario”*.

In particolare, l'area vasta è caratterizzata da una progressiva trasformazione nell'ottica di una vocazione *green* del territorio, **in sostituzione rispetto agli impianti di generazione di energia da fonte fossile già esistenti** (basti pensare alle attività estrattive di ENI e alla centrale di generazione di energia elettrica da gas combustibile, già presenti), che verranno progressivamente sostituiti nell'ambito del processo di transizione energetica implementato e stimolato dal PNRR.

La maggior parte dell'energia generata dai nuovi impianti *green* confluirà prevalentemente nella SE 380/150 kV TERNA “ROTELLO”, che smista diversi elettrodotti ad altissima tensione che attraversano il territorio.

In definitiva, i nuovi progetti di impianti FER nel territorio perseguono proprio la finalità di un progressivo superamento degli impianti di ricerca e utilizzo di combustibili fossili.

In un tale contesto, il progetto non comporterà un'alterazione significativa del palinsesto paesaggistico, sia rispetto alle componenti storicamente consolidate sia rispetto gli impianti di produzione di energia tradizionale già esistenti.

Dal punto di vista percettivo, l'elaborato “SCR-AMB-REL-032_01-Relazione paesaggistica e di compatibilità al piano paesaggistico” (**all. 10**) prende in considerazione la compatibilità del progetto con il contesto paesaggistico di riferimento e, al par 9.2 “analisi dei criteri contenuti previsti dal DPCM 12.12.2005”, valuta il medesimo progetto rispetto ai criteri (ivi esplicitati) di:

- **diversità**: riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici, ecc.;

- **integrità:** permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi);
- **qualità visiva:** presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc.;
- **rarietà:** presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari;
- **degrado:** perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

L'elaborato "SCR-AMB-REL-044_01-relazione di rendering e fotoinserimenti" (**all. 11**) dimostra, inoltre, che il progetto non incide in maniera critica sull'alterazione degli aspetti percettivi dei luoghi: le condizioni orografiche offrono la possibilità di poter trapiantare la valle anche da punti elevati da cui risulta chiaro come l'ambito di interesse sia caratterizzato da "visuali aperte"; questa condizione, se da una parte consente dai punti di belvedere viste sconfiniate verso la valle e verso l'orizzonte, per lo stesso motivo fa sì che l'ambito interessato dal progetto possa accogliere senza criticità l'inserimento degli aerogeneratori.

Ciò fa sì che possa scongiurarsi l'*effetto selva* paventato dal MiC, dal momento che le turbine mantengono elevate distanze reciproche, nonché rispetto agli altri impianti esistenti.

In definitiva, la verifica percettiva dell'Impianto effettuata attraverso la comparazione tra le viste attuali e quelle simulate ne **ha confermato l'inserimento poco invasivo nel paesaggio** (nella totalità dei punti di vista verificati, infatti, gli aerogeneratori non alterano in modo significativo la percezione dei luoghi dai principali punti visuali).




Figura 7 stralcio tav SMP-AMB-TAV-043-2_02- CARTA DELL'INTERVISIBILITA' DELLE TORRI

È opportuno ribadire che gli impianti richiamati dal MiC che concorrerebbero a generare un impatto visivo cumulativo insostenibile non possono essere presi in considerazione nelle valutazioni ambientali e paesaggistiche da effettuarsi sul progetto in quanto, per un verso, successivi al medesimo progetto, per altro verso, ad oggi, comunque, non autorizzati né realizzati;

b. il progetto non altera le trame e i mosaici culturali del territorio rurale, non determina alcuna perdita del valore paesaggistico dell'ambito in cui è destinato ad essere localizzato ed è compatibile con il paesaggio rurale di Santa Croce di Magliano "paesaggio del grano, area cerealicola di Melanico" che non ne è punto interessato;




Figura 1 - Sovrapposizione del progetto WIND ENERGY SANTA CROCE alla perimetrazione de "Il paesaggio del grano, area cerealicola del Melanico"




Figura 2 - Sovrapposizione del cavidotto di connessione alla perimetrazione de "Il paesaggio del grano, area cerealicola del Melanico"

c. il progetto ricade in area coltivata a seminativo, nella quale, come risultanze dall'elaborato "SCR-CIV-REL-033_02 Relazione-pedoagronomica" (all. 12) "la viticoltura è molto ridotta. Infatti nel 2010 risultavano appena 7,77 ettari interessati dalla coltivazione della vite".

In particolare, l'area di impianto:

- è caratterizzata da "seminativi semplici in aree non irrigue" (carta dell'uso del suolo - CORINE IV livello 2012) e destinata a "colture di tipo intensivo e sistemi agricoli complessi" [Carta della Natura del Molise (ISPRA, 2017)];

Territorio	N° di aziende anno 2010	N° di aziende anno 2000	Ettari anno 2010	Ettari anno 2000	Var. % aziende	Var. % ettari
SANTA CROCE DI MAGLIANO	7	8	7,77	8,64	-12,8	37,77

Utilizzazione del terreno a vite e aziende viticole" 2000– 2010" (Elab. Innova Plus su dati ISTAT Censimento Agricoltura 2000-2010)

Figura 3 - stralcio pag. 13 della SCR-CIV-REL-033_02 RELAZIONE PEDOAGRONOMICA




Figura 4 - stralcio pag. 14 della SCR-CIV-REL-033_02 RELAZIONE PEDOAGRONOMICA

- non è interessata, se non in misura marginale, da vigneti ed uliveti.




Figura 6 - stralcio elaborato SCR-AMB-TAV-034_01 Carta delle essenze agricole di pregio

d. il progetto non interessa la rete di tratturi e si pone a distanza di almeno 1 km dal tracciato del tratturo Ateleta-Biferno-Sant'Andrea, per l'effetto ponendosi in accordo con quanto previsto dalla dGr 187/2022 che reputa non idonee ad ospitare impianto eolici le aree interne al buffer di 1000 m dai tratturi.

-III-

IN SINTESI: il parere del Mic si fonda, ancora, sul presupposto dell'idoneità del progetto a determinare il cd effetto selva, "forti criticità" dal punto di vista archeologico e interferenze con la rete dei tratturi.

Si ribadirà:

- che il progetto non determina il cd effetto selva e interferenze con la rete dei tratturi (punto 1);

e si dimostrerà:

- che il progetto non determina "forti criticità" dal punto di vista archeologico e che, del resto, le eventuali interferenza esistenti ben possono essere "gestite" con misure di

sorveglianza archeologica o di archeologia preventiva in grado di coniugare tutti gli interessi in gioco (punto 2).

In particolare, quanto sarà rilevato trova conferma nel parere favorevole al progetto espresso dalla Commissione tecnica di VIA.

1. *Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa.*

Si rinvia a tutto quanto significato *sub* II.2 in ordine all'impossibilità di ritenere che il progetto sia idoneo a determinare il cd effetto selva e interferisca con la rete dei tratturi.

2. *Violazione dei principi di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa.*

Si rinvia a tutto quanto significato *sub* II.2 in ordine all'impossibilità di ritenere che il progetto sia idoneo a determinare interferenze con la rete dei tratturi.

Del resto, per quanto attiene, più in generale, alla presenza di spargimenti di materiale archeologico e alla valutazione archeologica, occorre rilevare che la Società ha prodotto uno specifico elaborato (SCR-AMB-REL-035_01-Studio del rischio archeologico - **all. 13**) nel quale la medesima valutazione è stata effettuata sul presupposto di una visibilità qualificata non già (come erroneamente affermato dal MiC) nulla o scarsa, ma sufficiente o mediocre ed ha condotto a ritenere che le opere di progetto ricadono in area a basso o medio rischio archeologico.

Assume, inoltre, rilievo dirimente la circostanza che l'Impianto non intercetta beni culturali individuati né sono in corso procedimenti di tutela.

In omaggio al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e operando un bilanciamento con l'interesse pubblico alla promozione delle energie rinnovabili (cfr., **Cons. St., VI, sent. n. 8167/2022**), **l'Amministrazione anziché adottare un diniego** (anche in presenza di un rischio archeologico) **avrebbe potuto prescrivere** (in coerenza con la disponibilità manifestata dalla Società) **misure di sorveglianza archeologica o di**

archeologia preventiva in grado di coniugare tutti gli interessi in gioco, anche alla luce dimostrare nel corso del procedimento dalla Società (cfr., altresì, TAR Molise, sent. n. 392/2022 in cui è dato leggere, a fronte di un parere del MiC avente contenuto analogo a quello del parere per cui è causa che *“lo strumento appropriato per assicurare la tutela dell’interesse archeologico era proprio quello della formulazione di prescrizioni per la fase dell’esecuzione dell’impianto, le quali avrebbero potuto efficacemente comporre, in un’ottica di proporzionalità e ragionevolezza, tutti gli interessi in gioco”*, con conseguente illegittimità del medesimo parere in cui la Soprintendenza *“si è limitata a effettuare un generico richiamo ai rinvenimenti nel sito, senza dar alcun conto dei motivi che in concreto l’hanno portata a ritenere il progetto incompatibile con le caratteristiche del luogo, né farsi carico di individuare eventuali prescrizioni utili ad armonizzarlo con le medesime”*).

Da qui l’illegittimità del parere ministeriale per violazione di legge e del principio di proporzionalità.

-III-

IN SINTESI: il parere del Mic si fonda, ancora, sul presupposto dell’incompatibilità del progetto con il cono visuale del Castello della Dragonara recato dal PPTR della Regione Puglia che, all’art. 87 delle NNTTAA, escluderebbe la realizzazione del medesimo progetto.

Si dimostrerà che **l’art. 87 delle NNTTAA del PPTR non è applicabile nella Regione Molise ed è inidoneo a costituire un divieto assoluto di realizzazione del progetto** e che, comunque, **il medesimo progetto è compatibile con le esigenze di tutela del Castello della Dragonara**.

1. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del PPTR della Regione Puglia. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 6 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R.. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Vizio di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Sviamento di potere. Illegittimità in via derivata.

1.a In via preliminare, non può sottacersi l'impossibilità di ritenere la diretta applicazione nella Regione Molise del PPTR della Regione Puglia che, come riconosciuto anche dal MiC è applicabile solo in territorio pugliese.

1.b Peraltro, l'applicazione per così dire "vincolata" dell'art. 87 delle NNTAA del PPTR e delle linee guida 4.4.1 ivi richiamate si tradurrebbe in un divieto assoluto di realizzazione di impianti F.E.R. riconosciuto illegittimo dalla più recente giurisprudenza costituzionale ed amministrativa.

In particolare, la **Corte Costituzionale**, con la **sentenza n. 177/2021**, ha dichiarato l'illegittimità delle previsioni dettate dalla L.r. Toscana n. 82/2020 -nella parte in cui stabilivano che l'insediamento di impianti fotovoltaici a terra in determinate aree potesse avvenire solo entro il limite di potenza massima (superiore a quello recato dalle linee guida 4.4.1 - parte II del P.P.T.R.) pari, per ciascun impianto, a 8.000 kW- sul presupposto che <<*il carattere generale e vincolante della disposizione impugnata cristallizza il precetto della "non idoneità" in tutto il territorio regionale e, pertanto, sfugge alla possibilità del bilanciamento in concreto degli interessi, che il legislatore statale affida al procedimento amministrativo. Del resto, secondo un orientamento costante di questa Corte, nella disciplina relativa all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le regioni non possono imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale. Una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011)>>.*

Detto altrimenti, secondo la Corte costituzionale, per un verso, è precluso al legislatore/pianificatore regionale stabilire limiti alla installazione di impianti F.E.R. più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale mercè "principi fondamentali" della materia, per altro verso, una normativa che imponga aprioristici

limiti di potenza all'installazione di impianti F.E.R. sfugge alla possibilità dell'attenta valutazione ponderata degli interessi contrapposti che il legislatore statale affida al procedimento amministrativo.

Il principio è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa secondo cui *“nella disciplina relativa all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, una normativa che a qualsiasi livello non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (Corte cost., sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011)” (TAR Palermo II n. 299/2023).*

Del resto, l'impossibilità di configurare divieti assoluti di realizzazione di impianti F.E.R. è riconosciuto anche in riferimento alle aree non idonee alla medesima realizzazione individuate ex D.m. 10.9.2010: *«l'inserimento nel perimetro delle aree inidonee ... va letto alla luce del significato che vi attribuiscono le linee guida ministeriali, integrative dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 E tale significato non è quello di vietare in assoluto la localizzazione di impianti, bensì di segnalare “una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione” (linee guida, par. 17.1 cit.), in funzione acceleratoria della procedura di autorizzazione, senza che per questo venga meno il dovere dell'Amministrazione procedente di verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato (così Corte Cost. n. 177/2021 ...). In altri termini, la perimetrazione delle aree non idonee dà luogo a una sorta di presunzione che deve essere superata dalla parte interessata alla realizzazione del progetto, ma che non esonera l'Amministrazione dal verificare in concreto la compatibilità dell'impianto, traducendosi, semmai, in un'attenuazione degli oneri istruttori e motivazionali gravanti sull'Amministrazione stessa, nella misura in cui l'indagine sulle caratteristiche dell'area e sugli interessi da tutelare è stata già effettuata con l'atto di programmazione*

generale (rimanendo perciò da indagare le caratteristiche dello specifico progetto)>> (TAR Firenze III n. 1727/2021).

Del resto, **le linee guida 4.4.1 del PPTR non sono vincolanti.**

In tal senso depone l'art. 6 delle NNTTAA del PPTR che, nell'individuare il contenuto e la valenza delle disposizioni recate, non attribuisce valore, per l'appunto, vincolante alle linee guida che definisce come *“raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici”*.

La non vincolatività delle linee guida 4.4.1 del PPTR [da vieppiù valere in mancanza di vincoli archeologici o culturali-paesaggistici di “derivazione statale” (TAR Roma I *quater* n. 4793/2020 confermata dal CdS IV n. 2983/2021)] è stata confermata dal CdS IV che ha affermato, nella sentenza n. 5122/2017, che le medesime linee costituiscono *“delle (mere) raccomandazioni, ... prive di efficacia immediatamente cogente”* e, nella sentenza n. 2243/2022, che *“<<nelle aree non vincolate -di vincoli di “derivazione statale”- il PT.R non ha, di per sé, valore di autonoma apposizione di vincolo, ma di mero (e generale) indirizzo pianificatorio per gli Enti pubblici>>”*.

1.c In ogni caso, l'orografia del territorio e la distanza dell'area di impianto dal Castello della Dragonara (7 km), in uno con il numero esiguo degli aerogeneratori di progetto, inducono a ritenere l'impossibilità di configurare un'alterazione significativa del territorio e della percezione del paesaggio.

-IV-

In ordine al parere del Comune di Santa Croce di Magliano: rinvio.

Oggetto di impugnazione in questa sede è anche il parere del Comune di Santa Croce di Magliano che, violando il principio del dissenso costruttivo, deve reputarsi illegittimo per le ragioni espresse deve essere considerato illegittimo per tutto quanto significato *sub* I.2 cui si rinvia.

Peraltro, il parere del Comune di Santa Croce di Magliano si palesa frutto di aprioristiche posizioni di contrarietà alla realizzazione di impianti F.E.R. vieppiù illegittime in considerazione di tutto quanto significato *sub* II e III cui si rinvia.

P.Q.M.

SI CHIEDE

che codesto On.le TAR, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti e provvedimenti impugnati, previa, se del caso, rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si allegano:

- 1.** copia parere tecnico istruttorio negativo espresso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR giusta nota prot. n. 2994 del 2.3.2023;
- 2.** copia delibera del Cc di Santa Croce di Magliano n. 18 del 3.6.2020;
- 3.** copia delibera del Cc di Santa Croce di Magliano n. 46 del 20.10.2021;
- 4.** copia istanza di VIA;
- 5.** copia parere favorevole espresso giusta nota n. 109999 del 9.7.2020 del Servizio programmazione politiche energetiche della Regione Molise;
- 6.** copia parere favorevole espresso giusta dd n. 1772 del 29.10.2021 della Provincia di Campobasso;
- 7.** copia relazione illustrativa delle modifiche progettuali proposte tenendo conto dei contributi pervenuti in fase di consultazione pubblica;
- 8.** copia controdeduzioni al parere espresso giusta delibera del Cc di Santa Croce di Magliano n. 46 del 20.10.2021;
- 9.** copia parere favorevole n. 247 del 26.4.2022 della Commissione tecnica di VIA;
- 10.** copia elaborato "SCR-AMB-REL-032_01-Relazione paesaggistica e di compatibilità al piano paesaggistico";
- 11.** copia elaborato "SCR-AMB-REL-044_01-relazione di rendering e fotoinserimenti";

12. copia elaborato "SCR-CIV-REL-033_02 Relazione-pedoagronomica".

Ai fini della quantificazione del contributo unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e che il medesimo contributo sarà corrisposto in misura pari a € 650,00.

Roma, 11.05.2023

Avv. Andrea STICCHI DAMIANI